

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA FORNITURA, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI
SISTEMI TELEFONICI PRIVATI E DI PRODOTTI E SERVIZI
ACCESSORI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488
E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.
388

LOTTO _____

CIG _____

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in



____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

- a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D. Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;



- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione della fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici privati e di prodotti e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in due Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del ____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del ____;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto ____ della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture e/o i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla ____ ed avente n. ____ per un importo di Euro ____ = (____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla ____ ed avente n. ____ per un importo pari ad Euro ____ = (____/____) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla ____ ed avente n. ____ stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite,



costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) *[inserire in caso di firma digitale]* che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
- 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: *l'Allegato "A"* (Capitolato Tecnico e relativa Appendice), *l'Allegato "B"* (*Offerta Tecnica*), *l'Allegato "C"* (*Offerta Economica*), *l'Allegato "D"* (Modello di Ordinativo di Fornitura); *l'Allegato "E"* (Corrispettivi e tariffe), *l'Allegato "F"* (Condizioni Generali).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

- 1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "F";
 - e) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto ____ della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
- 2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle



Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici privati e di prodotti e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*", limitatamente a quanto stabilito nel successivo comma e nel resto del presente atto.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a:

LOTTO 1

- a) fornire sistemi/centrali telefoniche ed apparati e terminali connessi, comprensivi dei servizi a corredo,
- b) erogare i servizi di installazione, assistenza tecnica (manutenzione, gestione, presidio, interventi su chiamata per traslochi, help desk) e formazione dedicati ai sistemi/centrali telefoniche forniti nell'ambito della precedente lettera a);



tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, e, comunque, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo complessivo pari ad Euro 25.000.000,00= (venticinquemilioni/00).

LOTTO 2

a) erogare i servizi "base" di assistenza tecnica (manutenzione, telegestione, help desk multicanale, monitoraggio e rendicontazione) sui sistemi telefonici pre-installati (quindi, già esistenti ed operanti) presso le Pubbliche Amministrazioni, relativamente a sistemi delle medesime marche e modelli presenti nelle precedenti edizioni della Convenzione Centrali Telefoniche indette da Consip S.p.A., acquisiti mediante le Convenzioni stesse o con altri contratti; tali servizi, inoltre, potranno essere richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni anche per ulteriori modelli indicati dal fornitore nell'Offerta Tecnica;

b) erogare i servizi "accessori" di assistenza tecnica (intervento su chiamata, presidio, adeguamento e formazione) sui sistemi telefonici pre-installati (quindi, già esistenti ed operanti) presso le Pubbliche Amministrazioni e per i quali queste ultime abbiano attivato almeno il servizio "base" di assistenza tecnica, di cui alla precedente lettera a);

tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, e, comunque, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo complessivo pari ad Euro 40.000.000,00= (quarantamilioni/00).

3. I predetti servizi e/o forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
5. Inoltre, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà, da esercitarsi nel periodo di durata, anche eventualmente prorogata, della Convenzione, di procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento di servizi analoghi a quelli oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere da (gg/mm/aaaa); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6



(sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari alla durata dei servizi oggetto dei medesimi e segnatamente:
Lotto 1: 12 (mesi) mesi, sino ad un massimo di 4 (quattro) annualità, decorrenti dalla data di comunicazione della data di Accettazione della Fornitura (collaudo positivo, di cui al successivo art. 8, comma 8),
Lotto 2: 12 (mesi) mesi, sino ad un massimo di 4 (quattro) annualità, decorrenti massimo dal 15° (quindicesimo) (o termine migliorativo, come risultante dall'Offerta Tecnica) giorno solare successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'accettazione del Progetto di Dettaglio da parte dell'Amministrazione.
3. Detti servizi sono ordinabili in annualità e sino ad una massimo di 4 annualità; le annualità successive alla prima possono essere richieste anche con separato e successivo Ordinativo di Fornitura, purché nel corso della durata di adesione alla Convenzione. Qualora l'ordine iniziale comprenda la terza e/o anche la quarta annualità, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di recesso per dette annualità da esercitarsi con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta.
o in alternativa (in ragione di quanto dichiarato in offerta)
si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 14, ad individuata impresa in possesso del predetto Nulla Osta.
2. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta la prestazione delle attività di dismissione dell'esistente, di cui al paragrafo 2.5.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore si impegna al rispetto degli adempimenti prescritti dal D. Lgs. n. 151/2005.

ARTICOLO 7

PROCEDURA DI DEFINIZIONE DELL'ACQUISIZIONE



(i termini del presente articolo verranno modificati nel caso in cui l'aggiudicatario offra termini migliorativi, come risultante dall'Offerta Tecnica)

1. Preliminarmente all'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Pubblica interessata all'acquisizione di quanto oggetto della presente Convenzione, svolta l'analisi dei propri fabbisogni, dovrà redigere il documento "*Analisi dei requisiti e delle esigenze dell'Amministrazione Contraente*" il cui contenuto è stabilito nel paragrafo 1.8.1 del Capitolato Tecnico; tale attività potrà essere esperita anche mediante l'ausilio del servizio di help desk messo a disposizione dal Fornitore. Sulla base delle risultanze della predetta attività, l'Amministrazione Pubblica invia al Fornitore il documento "*Richiesta Preliminare di Offerta*" costituito da:
 - a) il documento di "*Analisi dei requisiti e delle esigenze dell'Amministrazione Contraente*", nonché
 - b) la richiesta di quotazione economica dei sistemi (solo per il Lotto 1) e dei servizi richiesti di cui al precedente articolo 4, comma 2, sulla base delle condizioni economiche di cui all'Allegato "E" della presente Convenzione.Ricevuta la "*Richiesta Preliminare di Offerta*" potrà, o dovrà nelle ipotesi stabilite nel paragrafo 1.8.3 del Capitolato Tecnico, effettuare dei sopralluoghi concordando le modalità con l'Amministrazione Pubblica richiedente. In ogni caso, entro il termine di 20 (venti) giorni solari (o termine migliorativo, come risultante dall'Offerta Tecnica) dalla ricezione della "*Richiesta Preliminare di Offerta*", pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione Pubblica richiedente un documento di "*Offerta Preliminare*" che dovrà contenere quanto stabilito nel paragrafo 1.8.3 del Capitolato Tecnico.
2. L'Amministrazione valuta la regolarità e la congruità della "*Offerta Preliminare*", sia per il rispetto condizioni economiche e tecniche stabilite nella presente Convenzione, sia per l'aderenza della proposta alle proprie esigenze e fabbisogni. In caso di esito positivo di detta valutazione, l'Amministrazione emette l'Ordinativo di Fornitura. In caso di esito negativo di detta valutazione, l'Amministrazione potrà richiedere una revisione dell' "*Offerta Preliminare*" procedendo ad una ulteriore "*Richiesta Preliminare di Offerta*".
3. Tutte le predette attività di competenza del Fornitore, relative alla fase prodromica alla emissione dell'Ordinativo di Fornitura, sono ad esclusivo onere, spesa e cura del Fornitore, atteso che l'Amministrazione Contraente è vincolata unicamente al perfezionarsi del contratto attuativo della presente Convenzione e, quindi, con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura; pertanto, il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi e/o rimborso spese, a qualsiasi titolo, tanto nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche anche in caso di non accettazione dell' "*Offerta Preliminare*", assumendosene ogni relativa alea, quanto nei confronti della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
4. Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari (o termine migliorativo, come risultante dall'Offerta Tecnica) dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore deve consegnare all'Amministrazione Contraente il documento "*Progetto di dettaglio*" previa



effettuazione, almeno laddove prevista come attività obbligatoria in ragione di quanto stabilito al paragrafo 1.8.5 del Capitolato Tecnico, di sopralluoghi concordandone le modalità con l'Amministrazione Contraente, fermo restando il termine perentorio di cui sopra.

Il “*Progetto di dettaglio*” dovrà contenere:

- (i) il documento “*Assessment della rete*”, quale analisi della struttura di rete fonia/dati dell'Amministrazione Contraente, contenente l'eventuale indicazione degli adeguamenti ritenuti necessari, ed
- (ii) il documento “*Progetto Esecutivo*”, con le specifiche di progettazione di dettaglio, nonché contenente la tempistica della fornitura ivi incluso il termine di inizio e di conclusione della installazione, quest'ultima formalizzata con il “*Documento di pronto al collaudo*”.

5. Entro il termine di 15 (quindici) giorni solari (o termine migliorativo, come risultante dall'Offerta Tecnica) dalla ricezione del “*Progetto di dettaglio*”, l'Amministrazione Contraente può:

- approvare il “*Progetto di dettaglio*” medesimo mediante invio di una “lettera di accettazione progetto”,
- richiedere al Fornitore di apportare modifiche al “*Progetto di dettaglio*” medesimo, il quale dovrà essere ripresentato dal Fornitore entro i successivi 10 (dieci) giorni solari (o termine migliorativo, come risultante dall'Offerta Tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre, con le modifiche richieste; in tal caso, l'Amministrazione Contraente dovrà procedere alla approvazione del modificato “*Progetto di dettaglio*” entro 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della versione definitiva del “*Progetto di dettaglio*”.

6. Tuttavia, qualora il contenuto del “*Progetto di dettaglio*” evidenzia una inadeguatezza della infrastruttura di rete esistente presso l'Amministrazione Contraente, ovvero una inadeguatezza dei sistemi e/o dei servizi richiesti dalla medesima Amministrazione Contraente, tali da comportare un incremento delle condizioni economiche superiore al 10% (dieci per cento) rispetto a quanto definito dal Fornitore nella “*Offerta Preliminare*”, l'Amministrazione Contraente può:

- a) recedere dal Contratto di fornitura e, quindi, dall'Ordinativo di Fornitura; in tal caso, il Fornitore prende atto e rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento e/o di indennizzo e/o di rimborso spese,
- b) accettare tale incremento mediante l'emissione di un ulteriore Ordinativo di Fornitura a copertura del medesimo incremento.

7. (per il Lotto 1) Entro 30 (trenta) giorni solari (o termine migliorativo, come risultante dall'Offerta Tecnica) dalla accettazione del progetto di Dettaglio da parte dell'Amministrazione Contraente il Fornitore è tenuto ad effettuare la consegna della fornitura completa corredata da una “lettera di avvenuta consegna” che riporta tutti gli estremi delle bolle di accompagnamento dei materiali consegnati. Il Fornitore ha poi 15 (quindici) giorni solari (o termine migliorativo, come risultante dall'Offerta Tecnica) a partire dalla data della “lettera di avvenuta consegna” per installare e configurare tutti i sistemi previsti. Al termine di tale attività il fornitore emetterà un documento di “Pronti al Collaudo”.



(per il Lotto 2) Entro 15 (quindici) giorni solari (o termine migliorativo, come risultante dall'Offerta Tecnica) dalla accettazione del progetto di Dettaglio da parte dell'Amministrazione Contraente il Fornitore è tenuto ad avviare ed eseguire il servizio richiesto, dandone contestualmente comunicazione all'Amministrazione Contraente mediante invio di una "lettera di avvio del servizio".

ARTICOLO 8

INSTALLAZIONE, COLLAUDO ED ACCETTAZIONE (per il Lotto 1)

EROGAZIONE DEI SERVIZI (per il Lotto 2)

1. Con riferimento a ciascun contratto attuativo della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire la fornitura e/o i servizi nella misura espressamente richiesta dall'Amministrazione Contraente, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi stabiliti nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorativi, nell'Offerta Tecnica, esattamente nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura.
2. (solo per il Lotto 1) Fermo restando quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, l'installazione dei sistemi oggetto fornitura richiesta si intende comprensiva delle attività stabilite nel paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico, ivi comprese quelle di consegna, imballaggio, facchinaggio, consegna "al piano", installazione, posa in opera, rimozione ed asporto dell'imballaggio, messa in esercizio e verifica di funzionalità dei sistemi, configurazione, avviamento dei sistemi, nonché la dismissione dell'esistente, tutto come meglio stabilito nel Capitolato Tecnico. Unitamente alla installazione, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione Contraente una dichiarazione attestante la corrispondenza dei sistemi consegnati con quelli descritti nell'Offerta Tecnica e con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico.
3. (solo per il Lotto 1) In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la l'installazione, ed ogni attività correlata, la messa in esercizio e la verifica di funzionalità dei sistemi oggetto della fornitura nel rispetto dei termini e modalità previste nel Capitolato Tecnico, e, comunque, nel "*Progetto di dettaglio*" approvato dall'Amministrazione Contraente, di cui al precedente articolo, comma 5, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'attività di installazione, ivi includendo ogni attività correlata sopra stabilita, si intende conclusa alla consegna del "*Documento di pronto al collaudo*", attestante la disponibilità all'esecuzione dei test di collaudo.
4. (solo per il Lotto 1) Terminata la fase di installazione, il Fornitore dovrà prestare il servizio di collaudo secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico, rilasciando altresì la documentazione relativa ai test di collaudo in ragione di quanto stabilito nel "*Progetto Esecutivo*" e nel relativo allegato "*Piano di collaudo*".
La prestazione di dette attività consiste, tra l'altro, nella verifica di rispondenza di quanto fornito con quanto specificato nell'Ordinativo di Fornitura, nonché nella procedura di collaudo funzionale dei sistemi forniti ed a un collaudo tecnico relativo alla infrastruttura tecnologica.



Tali attività di verifica dovranno essere attestate dal Fornitore in un documento in autocertificazione, quale “verbale di collaudo”.

Il collaudo dovrà concludersi entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal termine dell’installazione, quindi decorrenti dalla consegna all’Amministrazione Contraente del “Documento di pronto al collaudo”.

5. (solo per il Lotto 1) In caso di esito negativo del primo collaudo, il Fornitore dovrà procedere ad un secondo collaudo entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data del collaudo negativo risultante da apposito verbale; decorso inutilmente tale termine, sia per ritardo nel collaudo, che per collaudo nuovamente negativo, verranno applicate le penali di cui oltre, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito nel paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico.
6. (solo per il Lotto 1) Il verbale di collaudo e l’eventuale ulteriore documentazione (per i sistemi ed impianti collegati alla rete pubblica di telecomunicazione) sono consegnati dal Fornitore all’Amministrazione Contraente.
7. (solo per il Lotto 1) Successivamente, l’Amministrazione Contraente procederà al collaudo della fornitura:
 - a) avvalendosi delle attività e della documentazione anche in autocertificazione prodotta dal Fornitore di cui al precedente comma, sottoscrivendola per accettazione del collaudo, ovvero
 - b) nominando una propria Commissione di collaudo secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.5.3 del Capitolato Tecnico entro 20 (venti) giorni dalla ricezione del “Documento di pronto al collaudo” e, quindi, procedendo ad un autonomo collaudo che dovrà concludersi, anche mediante la fattiva collaborazione del Fornitore, entro 15 (quindici) giorni dalla costituzione della medesima Commissione.
8. (solo per il Lotto 1) In caso di esito positivo del collaudo di cui al precedente comma 7, la data di sottoscrizione del relativo verbale da parte dell’Amministrazione Contraente verrà considerata quale data di “Accettazione della fornitura”. Successivamente a tale data avrà inizio l’erogazione dei relativi servizi ed attività, salvo diverso accordo tra le parti.

In caso di esito negativo di detto primo collaudo, il Fornitore dovrà procedere ad ogni attività necessaria, anche mediante eliminazione dei malfunzionamenti e sostituzioni di parti, affinché l’Amministrazione Contraente possa procedere ad un secondo collaudo entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data del collaudo negativo risultante da apposito verbale; decorso inutilmente tale termine, sia per ritardo nel collaudo, che per collaudo nuovamente negativo, verranno applicate le penali di cui oltre, fatto salva la facoltà dell’Amministrazione Contraente di dichiarare risolto di diritto il Contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 13.
9. (solo per il Lotto 2) Il Fornitore ha l’obbligo di prestare i servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura a perfetta regola d’arte e nel rispetto dei livelli di servizio di cui oltre, a decorrere dal 15° (quindicesimo) giorno solare successivo al ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura, quale data di “Attivazione del servizio”.



10. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, come ivi descritti unitamente alla definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi], pena l'applicazione delle penali stabilite nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture e/o dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato "E".
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla data di "Accettazione della fornitura" (per il Lotto 1), di "Attivazione del servizio" (per il Lotto 2), di cui al precedente articolo 8.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati, relativamente alla forniture data di "Accettazione della fornitura" (per il Lotto 1), quanto ai servizi con cadenza annuale posticipata e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a trenta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____.
4. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.
Trascorso il termine di cui sopra rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all'Amministrazione Contraente e trascorsi 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura.



5. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]* Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente comma 3, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____.
6. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]* Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto - ai sensi dell'art. 117, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D. Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
7. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D. Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività, delle forniture e/o dei servizi oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura o della Convenzione, non imputabile rispettivamente all'Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico nella descrizione della modalità delle prestazioni e, comunque, nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, o se migliorativi, nell'Offerta Tecnica, l'Amministrazione Contraente o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno



al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico, agli altri atti della gara di cui alle premesse e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico, agli altri atti della gara di cui alle premesse e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.



ARTICOLO 13

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad un importo di Euro _____ = (_____/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza annuale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla _____ in data e avente n. _____ pari ad un importo di Euro 37.500,00= per il Lotto 1, Euro 75.000,00= per il Lotto 2.
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 8, comma 8,
 - in caso di mancata attivazione dell'Help desk, ovvero di malfunzionamento del medesimo che si protragga per oltre 30 (trenta) giorni,
 - qualora abbia esito negativo la verifica e/o collaudo delle forniture e/o prestazioni, anche effettuate da Consip S.p.A., per il mancato rispetto delle caratteristiche e/o requisiti (minimi e migliorativi) dichiarati in sede offerta.
2. In caso di risoluzione del Contratto attuativo, l'Amministrazione Contraente - fermo restando il risarcimento dell'ulteriore danno - ha diritto di procedere all'esecuzione in danno, ricorrendo a terzi ed addebitando al Fornitore, a titolo di penale, i maggiori costi sostenuti.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 15

DIVIETO DI SUBAPPALTO



[da inserire se il subappalto è vietato]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

SUBAPPALTO

[da inserire se il subappalto è autorizzato]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 16

RESPONSABILE GENERALE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile Generale del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17

EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUORI PRODUZIONE

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
Il Fornitore medesimo potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.; solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione al medesimo prezzo del prodotto/servizio sostituito.
2. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, comprovata da una dichiarazione del fabbricante o, comunque, da documentazione da questi proveniente, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
La mancata fornitura del prodotto/servizio dichiarato fuori produzione non comporterà inadempimento; tuttavia, il Fornitore ha facoltà di proporre a Consip S.p.A. un prodotto/servizio che abbia almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto/servizio dichiarato fuori produzione, da fornire al medesimo prezzo del prodotto/servizio sostituito; solo a seguito dell'esito positivo della predetta verifica di conformità, il Fornitore sarà autorizzato dalla Consip S.p.A. ad effettuare la relativa sostituzione.



ARTICOLO 18

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____

CONSIP S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

[da inserire in caso di firma digitale]

CONSIP S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con



le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Procedura di definizione dell'acquisizione); Articolo 8 (Installazione, collaudo ed accettazione - **Lotto 1** - o Erogazione dei servizi - **Lotto 2**); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 17 (Evoluzione tecnologica e fuori produzione); Articolo 18 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, lì ____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

[da inserire in caso di firma digitale]

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____